

# Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.11.2019 La Nuova Procedura Civile, 5, 2019

Centro Studi



Edizioni

#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Controversie sul riconoscimento della protezione internazionale, la lettera della legge lo afferma e l'intenzione del legislatore conferma ex art. 12 preleggi: in mancanza della videoregistrazione l'udienza di comparizione delle parti deve essere fissata

Con riferimento alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 il dato normativo non lascia adito al benché minimo dubbio, e cioè che, in mancanza della videoregistrazione, l'udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell'art. 12 preleggi, in ragione dell'uso dell'indicativo nella locuzione "L'udienza è altresì disposta...", ma, inoltre, dal raffronto tra l'ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11. Se la lettera della legge depone inequivocabilmente nel senso della necessità di fissare l'udienza in mancanza della videoregistrazione, l'intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del citato art. 12 preleggi, conferma l'esito interpretativo (il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non

verbali, le dichiarazioni dell'istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l'appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire in ossequio al disegno istituito dal legislatore - il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti).

NDR: riferimenti normativi: il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, sotto la rubrica "Verbale del colloquio personale", colloquio contemplato in via generale dello stesso decreto legislativo, art. 12, stabilisce al comma 1 che: "Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana", aggiungendo al comma 7 che "Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis" ossia su istanza del richiedente - "dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo"; l'art. 35-bis, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, stabilisce: i) al comma 9 che: "Il procedimento è trattato in camera di consiglio"; ii) al comma 10 che: "E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8" -comma che, a propria volta, rinvia all'art. 14, e dunque alla videoregistrazione di cui si è già detto - "ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova"; iii) al comma 11 che: "L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado".

# Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.9.2019, n. 14736

...omissis...

### Rilevato che:

con decreto in data 19 giugno 2018 il Tribunale di Napoli respingeva il ricorso proposto da *omissis* avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Caserta al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria; in particolare il Tribunale, dopo aver escluso che dovesse essere fissata udienza camerale pur in assenza della videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo dinanzi alla commissione territoriale prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, perchè il disposto del successivo D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, doveva intendersi riferito ai casi in cui la videoregistrazione fosse già divenuta obbligatoria al momento dello svolgimento del colloquio, reputava non credibile la vicenda posta a base della domanda presentata dal richiedente asilo ed escludeva che nel caso in esame ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato della protezione sussidiaria o umanitaria, in assenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e T.U.I., art. 5, comma 6;

ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.L. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.

# Considerato che:

il primo motivo, nel denunciare la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, censura il decreto impugnato per aver il Tribunale illegittimamente rigettato la richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;

il motivo è fondato;

il Tribunale ha ritenuto che l'udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata malgrado l'assenza della videoregistrazione del colloquio informativo del richiedente asilo dinanzi alla commissione territoriale prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, perchè il disposto del successivo D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, doveva intendersi riferito ai casi in cui la videoregistrazione fosse già divenuta obbligatoria al momento dello svolgimento del colloquio;

secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17717/2018) siffatta affermazione non tiene conto del testo legislativo, il quale non lascia spazio ad alcun dubbio:

il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017 n. 46, sotto la rubrica "Verbale del colloquio personale", colloquio contemplato in via generale dello stesso decreto legislativo, art. 12, stabilisce al comma 1 che: "Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana", aggiungendo al comma 7 che "Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6-bis" ossia su istanza del richiedente - "dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo";

il D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, art. 35-bis, pure inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, stabilisce: i) al comma 9 che: "Il procedimento è trattato in camera di consiglio"; ii) al comma 10 che: "E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8" -comma che, a propria volta, rinvia all'art. 14, e dunque alla videoregistrazione di cui si è già detto - "ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova"; iii) al comma 11 che: "L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado";

il Tribunale, dopo aver letto il comma 10 della nuova norma, che sembra essere posto base della decisione adottata, doveva soffermarsi anche sull'undicesimo, avvedendosi così che, non essendo nel caso di specie disponibile la videoregistrazione, l'udienza andava senza meno disposta; il dato normativo, difatti, non lascia adito al benchè minimo dubbio, e cioè che, in mancanza della videoregistrazione, l'udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell'art. 12 preleggi, in ragione dell'uso dell'indicativo nella locuzione "L'udienza è altresì disposta...", ma, inoltre, dal raffronto tra l'ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11; nel primo di essi il legislatore ha infatti raggruppato i casi di cui il giudice può fissare discrezionalmente l'udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all'istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli, almeno tendenzialmente, deve fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l'interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l'udienza non essenziale ai fini della decisione; l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale; se la lettera della legge depone inequivocabilmente nel senso della necessità di fissare l'udienza in mancanza della videoregistrazione, l'intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del citato art. 12, conferma l'esito interpretativo: il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell'istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l'appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire in ossequio al disegno istituito dal legislatore - il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti;

pertanto, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l'audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l'udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 32029/2018);

il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo giudizio; rimane assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.

# **PQM**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito l'altro motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

